



COMUNE
DI
FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

Regolamento Comunale per la monetizzazione delle dotazioni di parcheggio nella zona "A".

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 05.03.2012

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 25.02.2021

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto	Pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3 - Modalità di monetizzazione. Dimostrazione della impossibilità obiettiva.	Pag. 3
Art. 4 – Importi	Pag. 4
Art. 5 – Norma Transitoria	Pag. 4
Art. 6 - Modalità di sospensione temporanea dell'utilizzo di aree private a parcheggio	Pag. 5
Art. 7 - Importi della monetizzazione temporanea a seguito di sospensione dell'utilizzo di aree private a parcheggio	Pag. 5

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la monetizzazione delle aree destinate a parcheggi pubblici, privati e privati di uso pubblico, da reperire in ragione dell'intervento proposto nella misura prescritta dalle vigenti fonti statali, regionali e locali.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La monetizzazione di cui al presente regolamento è consentita esclusivamente per interventi edilizi diretti su immobili con destinazione finale residenziale od ampliamenti di attività esistenti previsti dal R.U ricadenti

all'interno della zona "A" del Comune di Forte dei Marmi.

2. La monetizzazione di cui al presente regolamento è consentita, quale obbligo alternativo, solo con riferimento alle dotazioni per parcheggi pubblici, privati e privati di uso prescritte dalle vigenti fonti statali, regionali e locali.

3. La monetizzazione di cui al presente regolamento è consentita, quale obbligo alternativo, per un numero massimo di tre posti auto; la monetizzazione non è comunque ammessa per interventi edilizi comportanti il reperimento di un numero di posti auto superiore a tre.

4. Al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento non è consentita la monetizzazione di standard o dotazioni comunque denominate prescritte da fonti statali, regionali o locali.

5. Gli importi corrisposti a titoli di monetizzazione in forza del presente regolamento non sono scomputabili, neppure in parte, dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari comunque dovuti per l'intervento.

Art. 3.

Modalità di monetizzazione. Dimostrazione della impossibilità obiettiva.

1. La monetizzazione deve essere proposta dall'interessato unitamente all'istanza di permesso di costruire ovvero alla proposizione della segnalazione certificata di inizio attività, con apposita relazione contenente:

- la descrizione e quantificazione degli standard a parcheggio dovuti in relazione all'intervento proposto;
- la dimostrazione della impossibilità obiettiva di reperimento delle aree, in relazione alla concreta situazione dei luoghi ed alle condizioni di fatto e di diritto esistenti;
- l'assunzione da parte del proprietario dell'obbligo alternativo per equivalente monetario;
- la quantificazione degli importi dovuti ai sensi del successivo art. 4.

2. L'impossibilità obiettiva di realizzazione del parcheggio sussiste, a titolo esemplificativo, nei

seguenti casi:

- mancanza dello spazio necessario tra edificio e strada pubblica per la formazione dello spazio di sosta;
- insufficienza d'area in riferimento alla dotazione necessaria;
- distanza tra la possibile area del parcheggio e l'edificio superiore a quanto indicato dall'art.3 comma 6 del Regolamento urbanistico;
- realizzazione di discontinuità del marciapiede esistente;
- ostruzione di passi carrai esistenti;
- ostacolo alla realizzazione anche di future opere o servizi pubblici;
- creazione di pericolo al transito (es. aree prospicienti o prossimi alla curva);

3. Il versamento delle somme indicate nella relazione di cui al precedente comma 1 nella misura dovuta ai sensi del successivo art. 4 deve essere effettuato in soluzione unica con bonifico su c/c indicato con apposita determinazione dirigenziale, antecedentemente al ritiro del permesso di costruire o, in caso di intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, contestualmente alla proposizione della medesima s.c.i.a pena l'inefficacia della stessa.

4. L'omesso integrale versamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento osta all'adozione del permesso di costruire ovvero alla efficacia della segnalazione certificata di inizio attività.

5. Non sono consentite modalità di versamento rateizzato della somme dovute ai sensi del presente regolamento.

Art. 4

Importi

1. L'importo dovuto ai sensi del presente regolamento è pari alla somma di euro 3700.00 tremilasettecento per ogni metro quadro, o frazione di metro quadro, dovuto a titolo di standard per parcheggio in ragione dell'intervento. (superficie per posto auto non inferiore a mq. 12,50)

2. L'importo di cui al comma 1 è suscettibile di aggiornamenti con successive determinazioni dirigenziali anche alla luce delle variazioni degli indici ISTAT dei costi delle costruzioni stradali.

Art. 5

Norma transitoria

1. La monetizzazione totale degli standard di parcheggio di cui al presente regolamento è consentita anche ai soggetti già sottoscrittori della convenzione di cui all'art. 3, comma 5, del previgente regolamento urbanistico, come disciplinato dalla delibera del C.C. n. 6 del 19/01/2007.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti privati possono di proporre specifica istanza al Settore Programmazione Territoriale, corredata delle attestazioni delle somme già versate

in favore dell'Ente.

3. Nel caso di cui al comma 1, dalla somma dovuta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento sono detratti gli importi già corrisposti all'Ente ai sensi della convenzione già sottoscritta.

4. L'integrale corresponsione della somma determinata ai sensi del precedente comma 3 in unica soluzione comporta risoluzione della convenzione già sottoscritta.

Art. 6.

Modalità di sospensione temporanea dell'utilizzo di aree private a parcheggio

1. Nel periodo estivo che va dal 15 giugno al 15 settembre, al fine di favorire l'organizzazione di eventi che migliorino l'offerta turistica, nonché di incentivare la modalità di 'fruizione dolce e lenta' del tessuto urbano, è consentita la sospensione temporanea dell'utilizzo di aree a parcheggio poste a servizio di attività commerciali o equiparate.

2. La richiesta deve essere presentata allo Sportello Unico delle attività produttive ed essere corredata da relazione contenente:

- descrizione e quantificazione degli spazi a parcheggio per i quali si chiede la sospensione temporanea;
- l'indicazione per l'utilizzo temporaneo delle aree sospese;
- l'impegno a ripristinare le aree a parcheggio al termine del periodo richiesto;
- la quantificazione degli importi dovuti ai sensi del successivo art. 7.

3. Il versamento delle somme indicate nella relazione di cui al precedente comma 2 nella misura dovuta ai sensi del successivo art. 7 deve essere effettuato in soluzione unica, con bonifico su c/c indicato con apposita comunicazione dell'ufficio, antecedentemente all'utilizzo delle aree.

4. Non sono consentite modalità di versamento rateizzato della somme dovute ai sensi del presente regolamento.

Art. 7

Importi della monetizzazione temporanea a seguito di sospensione dell'utilizzo di aree private a parcheggio

1. L'importo dovuto ai sensi del presente regolamento per la sospensione temporanea è pari a Euro 1.000,00/mese o frazione in ragione di posto auto per le attività esistenti ricadenti all'interno della zona "A" come indicata dal RU. Per l'intero periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre importo massimo pari a Euro 2.500,00 in ragione di posto auto.

2. L'importo di cui al comma 1 è suscettibile di aggiornamenti con successive determinazioni dirigenziali anche alla luce delle variazioni degli indici ISTAT dei costi delle costruzioni stradali.